



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 9 maggio 2025

AI SIGG.RI SINDACI, VICE SINDACI,
COMMISSARI STRAORDINARI
SEGRETARI COMUNALI E RESPONSABILI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

CIRCOLARE 31/2025

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 43 dell'8 maggio 2025, rammenta che, per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, a ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente circolare con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni, al fine di renderne edotti tutti gli elettori interessati.

IL DIRIGENTE

(Leccisi)

Leccisi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01
(salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della suddetta legge)

1	Afghanistan
2	Bhutan
3	Burkina Faso
4	Ciad
5	Costa D'Avorio
6	Cuba
7	Haiti
8	Iraq
9	Liberia
10	Libia
11	Niger
12	Repubblica Centrafricana
13	Repubblica Popolare Democratica di Corea
14	Sierra Leone
15	Siria
16	Sud Sudan
17	Sudan
18	Ucraina
19	Yemen
20	Zimbabwe